



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: 502089/RU

Roma, 31 luglio 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU);

VISTO, in particolare, l'articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il quale prevede che *“Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca”*;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno”*;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, il quale ha istituito la Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il quale prevede che *“nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 22, comma 1, punto 2), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con il quale, con effetto dal 1° gennaio 2024, veniva abrogato l'articolo 5, comma 1, lettera *a-sexies*), del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 746013 del 14 dicembre 2023, con la quale, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-sexies*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è stata approvata la perimetrazione proposta, con nota protocollo n. 2316 - II.1 del 17 ottobre 2023, dal Commissario Straordinario del Governo per la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise relativamente alla zona franca doganale di Termoli, presentata dall'ente pubblico economico Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno (d'ora in avanti COSIB), deliberata dal Comitato di Indirizzo della ZES Adriatica in data 16 ottobre 2023, ricadente nella zona industriale di Termoli con una superficie di mq 47194;



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 958 del 27 febbraio 2024, la ex Struttura Commissariale per la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise ha richiesto l'integrazione della superficie destinata a zona franca, già oggetto di perimetrazione con la citata determinazione direttoriale prot. n. 746013 del 14 dicembre 2023, con un'ulteriore superficie di mq 2560, identificata con la particella n. 716 del foglio 53 del Nuovo Catasto Terreni di Termoli, trasferita dal Demanio dello Stato al patrimonio del COSIB;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 5588 del 18 marzo 2024, la Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ha richiesto l'integrazione della superficie destinata a zona franca, fornendo parere positivo;

CONSIDERATI i pareri espressi dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata con nota prot. n. 21055 del 29 novembre 2023 e la citata nota prot. n. 5588 del 18 marzo 2024, tramite i quali è stato confermato che l'area destinata a zona franca rientra nelle particelle catastali incluse nella ZES e che, per renderla operativa come zona franca interclusa, è necessaria la realizzazione di opere infrastrutturali, quali la recinzione dell'area interessata, un varco di entrata e uscita videosorvegliato, nonché aree ed edifici idonei allo stoccaggio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2359 del 19 luglio 2024, la Struttura Commissariale per la ZES unica, presa visione della documentazione relativa alla richiesta di integrazione dell'area identificata con la particella n. 716 del foglio 53 del Nuovo Catasto Terreni di Termoli nella Zona franca doganale di Termoli, già oggetto di perimetrazione, ha espresso il proprio nulla osta alla richiesta avanzata con la sopracitata nota protocollo n. 958 del 27 febbraio 2024;

RITENUTO che si possa procedere all'approvazione della zona franca doganale interclusa di Termoli, nei termini proposti dalla COSIB, individuando le condizioni da rispettare per l'operatività della medesima;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è approvata la perimetrazione della Zona franca di Termoli.
2. La zona franca di cui al comma 1, costituita da mq. 49754, è identificata dall'allegata planimetria, che fa parte integrante del presente provvedimento e che reca, ai sensi dall'articolo 243, paragrafo 1, del Codice Doganale dell'Unione, l'indicazione dei punti di entrata e di uscita dall'area interessata.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

ARTICOLO 2

1. L'effettiva operatività della zona franca di cui all'articolo 1 sarà determinata dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, attraverso la predisposizione di un apposito disciplinare di servizio, previa verifica delle opere infrastrutturali e della definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di vigilanza doganale, previste dall'articolo 243, paragrafo 3, del Codice Doganale dell'Unione.

ARTICOLO 3


1. L'Ufficio delle dogane di Campobasso è individuato come autorità doganale competente ai provvedimenti di cui all'articolo 244 del Codice Doganale dell'Unione.

oooooooooooooooo

Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogata la determinazione direttoriale del 14 dicembre 2023, protocollo n. 746013.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse



Con la seguente nuova estensione totale (in rosso le modifiche):

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	ESTENSIONE (MQ)
TERMOLI	47	433 (ex porzione 175)	7535
TERMOLI	47	438 (ex porzione 251)	590
TERMOLI	47	448 (ex porzione 345)	9740
TERMOLI	53	173	680
TERMOLI	53	189	370
TERMOLI	53	191	6350
TERMOLI	53	534	1080
TERMOLI	53	691 (ex porzione 635)	4922
TERMOLI	53	694 (ex porzione 637)	2186
TERMOLI	53	697 (ex porzione 639)	751
TERMOLI	53	700 (ex porzione 677)	12990
TERMOLI	53	716 (porzione)	2560
ESTENSIONE COMPLESSIVA (MQ)			49754 (ex 47194)